

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AD UN UNICO FORNITORE, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DI ARES SARDEGNA PER LA DURATA DI TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO DI UN ANNO

Protocollo gara: 11EM

CHIARIMENTI DEL 18/07/2024

Quesito n. 1 - GRATUITA' CARRO SOCCORSO

In primo luogo si chiede di rimuovere la previsione della gratuità del soccorso stradale per i primi 30 km di distanza e prevedere la applicazione delle tariffe ACI. Il costo del carro soccorso, infatti, può arrivare ad incidere notevolmente sulla redditività del preventivo di riparazione e rende l'appalto economicamente non appetibile alle consorziate.

Inoltre, sempre in merito al carro soccorso, si chiede di estendere il tempo di intervento del carro da un'ora ad almeno a due ore in considerazione delle zone più interne della Sardegna dove sono anche limitati il numero dei carristi presenti. In Italia, in media, il carro interviene in due ore circa.

Risposta: Come previsto nel tariffario ACI, agevolmente reperibile sul web, il soccorso stradale comprende l'uscita immediata del mezzo di soccorso dalla sua sede al luogo di fermo del veicolo da soccorrere; la tariffa, applicata e corrisposta per ogni intervento dalla Stazione Appaltante, varia a seconda dell'orario di chiamata del soccorso (diurna, notturna o festiva) indipendentemente dall'ora di chiusura del servizio. La tariffa ACI prevista include già una percorrenza minima A/R, pertanto il costo del carro di soccorso è già incluso all'interno della stessa.

Per quanto riguarda le tempistiche, fermo restando quanto sopra confermato e precisato, sarà cura dell'OE indicare i luoghi di partenza del carro di soccorso in sede di offerta. La tempistica di intervento pari a 60 minuti richiesta nel Capitolato speciale potrà avere una flessibilità massima di ulteriori 60 minuti, calcolata sulla base della distanza tra il luogo di fermo del veicolo e il punto di partenza più vicino del mezzo di soccorso, indicato in sede di offerta.

Quesito n. 2 – POLIZZA ASSICURATIVA. Con riferimento a questo punto si chiede:

- **di confermare che per i consorzi costituiti tra imprese artigiane ex art. 65 comma 2 lett. c) del d. lgs. 36/2023 vige il cumulo dei massimali della polizza assicurativa delle consorziate e del consorzio tra loro;**
- **di confermare che l'importo del massimale garantito delle polizze assicurative sia dato, sempre in base dal cumulo dei massimali, dalla somma delle singole voci di assicurazione per incendio, furto, atti vandalici, fenomeni naturali, extended coverage, RCT.**

Risposta:

- Il capitale assicurato deve essere garantito o dalle singole officine consorziate oppure dal Consorzio purchè la polizza preveda espressamente copertura per le singole officine consorziate partecipanti alla procedura di gara.
- Si specifica che per massimale garantito si intende il capitale assicurato e tale valore deve essere riconosciuto per singola voce di rischio, e non cumulativamente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Ilaria Onorato